

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
**Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421**

*Pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421¹;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Ordinamento

Omissis

1 - (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriali).

*Decreto
legislativo
30 dicembre 1992,
n. 502*

**Riordino
della
disciplina
in materia
sanitaria,
a norma
dell'art. 1
della legge
23 ottobre
1992, n. 421**

ART. 3

Omissis

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale².

Omissis

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché

2 - Questo periodo del comma 6 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (*Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con le unità sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni³.

Omissis

Titolo VI

Norme finali e transitorie

ART. 20

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3 - Il testo del comma 9 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (*Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.*). Successivamente l'art. 274, lett. x) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ha abrogato il presente comma 9 limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane. Le norme in materia di ineleggibilità alle predette cariche o di incompatibilità qualora si rivestano determinate cariche presso aziende sanitarie locali e ospedaliere sono ora contenute, in particolare, negli articoli 60 e 66 del predetto decreto legislativo n. 267/2000.

*Decreto
legislativo
30 dicembre 1992,
n. 502*

**Riordino
della
disciplina
in materia
sanitaria,
a norma
dell'art. 1
della legge
23 ottobre
1992, n. 421**